



COMUNE DI FOLIGNO

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale. Ditta I.J. Crome di Carocci Daniele (Id. pratica Regione n. 057/2019). Stabilimento in Via L. Pirandello 2, nel Comune di Foligno (PG). Convocazione II riunione della Conferenza di Servizi

Richiamata l'istanza A.U.A. della Società I.J. Crome Europe avente sede legale a Foligno in via Pirandello, 2, (P.IVA 03210440545), acquisita da questo Ente con prot. 41942, in data 11.08.2015, per i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del Decreto Legislativo n. 152/2006;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs 3 aprile 2016, n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Tenuto conto che la Regione, con nota acquisita agli atti con prot. 85753 il 22.11.2019, ha convocato questo Ente alla Conferenza di Servizi, in seconda seduta del 3.12.2019, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge n. 241/1990, per l'espressione dei seguenti pareri di competenza:

- parere ai sensi del D.P.R. 380/2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e del Regio Decreto 1265/1934 "Approvazione del Testo Unico sulle leggi sanitarie" finalizzato all'autorizzazione delle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs 3 aprile 2016, n. 152;
- Legge n. 447 del 26.10.1995 per quanto attiene la valutazione di impatto acustico.

Si esprimono i seguenti pareri

A) Parere acustico ai sensi della Legge 447/95

Richiamato il combinato disposto della Legge 26 Ottobre 1995, n. 447 di cui alla lettera d), comma 1, articolo 6, alla lettera d), comma 1, articolo 4 e al comma 4, articolo 8;

Visto che l'istanza contiene l'allegato E1/B: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000) per l'esercizio di attività che producono un impatto acustico ai sensi dell'art. 8 commi 4 e 5 della legge 447/95 e dell'art. 4 comma 2 del DPR 19 Ottobre 2001 n. 227; secondo la quale risulta quanto segue:

E.a.) l'impianto/stabilimento sito in Comune di Foligno - Foglio n. 300 -Part. 308 Sub 21 n. 327-328, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 11 dicembre 1996 (applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo), non rientra nella categoria degli impianti a ciclo produttivo continuo;

E.b.) nell'impianto/insediamento di cui al punto E.a. vengono svolte esclusivamente le seguenti attività: ATTIVITA' GALVANICA DI CROMATURA che non produce emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio

comunale e pertanto, che lo stabilimento/impianto è conforme sotto il profilo acustico con la classificazione dell'area in cui è inserito e con la classificazione delle eventuali zone limitrofe maggiormente tutelate;

PARERE FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 186, comma 1 lettera a) della L.R. 1/2015

B) Parere ai sensi del D.P.R. 380/2001 e del Regio Decreto 1265/1934, ai fini dell'autorizzazione delle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs 3 aprile 2016, n. 152

Le presenti valutazioni dell'ufficio si riferiscono alla matrice *"emissioni in atmosfera"*, relative a quanto previsto dall'art. 269 del decreto legislativo n. 152/2006, ai fini delle determinazioni dell'Ente circa il punto di emissione E1 previsto nella richiesta.

Per quanto riguarda gli aspetti di tipo urbanistico, si rappresenta che l'immobile è posizionato in un'area classificata dal vigente strumento urbanistico generale (PRG'97) quale Tessuto a mantenimento produttivo industriale ed artigianale (sigla UC/MPIA), nella quale è consentita la realizzazione di edifici per lo svolgimento di attività produttive (artigianali ed industriali), quale risulta essere svolta dalla ditta in questione; pertanto l'attività oggetto dell'istanza in esame può quindi ritenersi compatibile dal punto di vista urbanistico.

Per quanto riguarda gli aspetti di tipo edilizio, si rappresenta che il punto di emissione previsto nell'istanza in esame risulta posizionati in un immobile per il quale sono stati rilasciati due certificati di agibilità per le sue parti costitutive, e più precisamente il n. 561 in data 31/07/1969 ed il n. 33 in data 08/02/1972. Successivamente l'immobile è stato interessato da opere interne al medesimo, finalizzate alla rifunionalizzazione delle due parti, assentite con concessione edilizia n. 26 in data 21/04/1980.

Alla luce di ciò, appare regolare anche la posizione dell'immobile di cui sopra legata ai titoli edilizi abilitativi rilasciati.

Per quanto riguarda gli aspetti di tipo sanitario, non essendo a conoscenza se i competenti uffici dell'A.U.S.L. Umbria n. 2, anch'essi invitati ad esprimere il loro parere in sede di conferenza, hanno espresso il parere di loro competenza, per le valutazioni dell'Ente si propone di fare riferimento a quelle che sono state (o verranno) formulate dai medesimi, inserendo tra le determinazioni dell'Ente una dicitura del tipo: *"...Dal punto di vista sanitario, si fa riferimento (facendole proprie) alle valutazioni espresse dal Dipartimento di Prevenzione dell'A.U.S.L. Umbria 2, relative al parere di carattere sanitario (richiesto dagli uffici regionali in base a quanto previsto dall'articolo 269, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) per gli aspetti previsti dal Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 (qualora gli stessi non si ritengano espressamente assorbiti dalle competenze dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale)..."*.

La Dirigente
Arch. Antonia Fratino

Documento sottoscritto in firma elettronica ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005